

Comunicazione n. DI/98073122 del 14-9-1998

inviata allo studio dell'avvocato ...

Oggetto: Risposta al quesito inoltrato con nota del ...: chiarimenti in ordine al diritto di recesso

Si fa seguito alla nota del ... con la quale codesto Studio Legale ha chiesto di conoscere se è legittimo il comportamento della Banca che procede alla vendita delle quote di fondi comuni di investimento a seguito di relativo ordine da parte del cliente, senza attendere il termine di cinque giorni dalla richiesta avanzata dal medesimo.

Al riguardo, si osserva che la facoltà di recedere, entro il termine di cinque giorni, da contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari, quali ad esempio le quote di fondi comuni di investimento, era applicabile vigente l'art. 18 ter, L. n. 216/74 nei casi in cui il contratto di sottoscrizione fosse stato stipulato mediante vendita a domicilio.

Tale disposizione è stata confermata dall'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98 che ha, inoltre, esteso il termine del recesso a sette giorni.

L'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98, infatti, ora dispone che "l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'art. 32 è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede ovvero a distanza ai sensi dell'articolo 32".

Con riferimento al caso dei fondi comuni di investimento, le altre disposizioni che la clientela può impartire, quali ad esempio quelle di vendita, sono, invece, disciplinate nel regolamento di ciascun fondo comune di investimento (generalmente alla voce "modalità di rimborso"), che forma parte integrante del prospetto informativo, e che deve essere consegnato all'investitore prima della sottoscrizione.

A tali disposizioni non si estende la disciplina del diritto di recesso, contenuta nel previgente art. 18 ter della L. n. 216/74 e nell'attuale art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98.

Resta impregiudicato comunque che la clientela, ove l'intermediario non abbia già provveduto a dare esecuzione all'operazione ordinata, può chiedere, nei modi eventualmente convenuti nel contratto, la revoca della disposizione impartita.

CONSOB
Tiziana Togna Fabrizio Tedeschi